



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 64 del 09/12/2025

INDICE

ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	
ART. 4 SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI	
ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA	
ART. 6 ESENZIONI	
ART. 7 OBBLIGHI TRIBUTARI	
ART. 8 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	
ART. 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO	
ART. 10 SANZIONI	
ART. 11 INTERESSI MORATORI	
ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA	
ART. 13 RIMBORSI	
ART. 14 CONTENZIOSO	
ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ART. 16 MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA	
ART. 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.	

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. E' istituita nel territorio del Comune di Varese, ai sensi dell'art.4 del D.lgs n° 23 del 14/03/2011 e dell'art.4, comma 7, del D.L. n. 50 del 24/4/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/6/2017, l'imposta di soggiorno.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici fruibili anche dai turisti.
3. I rappresentanti delle Associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive cittadine, entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per l'annualità successiva. Sulla scorta di tali proposte, la Giunta Comunale, previo confronto con le Associazioni di categoria, elaborerà un'articolata ipotesi di destinazione del gettito d'imposta per l'annualità successiva.
4. Annualmente verrà predisposta, da parte della Giunta Comunale, una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati, che verrà presentata al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs n° 446/97 e s.m.i. disciplina nel Comune di Varese l'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di presupposto, soggetti passivi, esenzioni, obblighi dei gestori delle strutture ricettive, misure dell'imposta e delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e non alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Varese, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere e, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, , case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, come individuate dalla legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015 ("Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo").

ARTICOLO 4

SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è chiunque, non residente nel Comune di Varese, pernotti nelle strutture ricettive di cui all'art.3.
Il gestore è il soggetto che a qualsiasi titolo gestisce le tipologie di offerta turistica ricettiva di cui all'articolo 3 ed è responsabile:
 - a. del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
 - b. della presentazione della dichiarazione;
 - c. degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
2. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad utilizzare il software gestionale dell'imposta indicato dall'Amministrazione comunale, effettuando la registrazione telematica, i pagamenti e le dichiarazioni dovute.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono il gestore della tipologia di offerta turistica ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis, del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

4. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo -commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive a condizione che tali soggetti garantiscano l'adempimento di tutti gli obblighi di rendicontazione imposti dall'ente.

ARTICOLO 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
2. In particolare, la struttura tariffaria è articolata nel seguente modo:
 - Hotel a 4 stelle o superiori, tariffe da € 2,50 ad € 4,00 al giorno per persona;
 - Hotel a 3 stelle, tariffe da € 1,50 ad € 2,50 al giorno per persona;
 - Hotel a 2 stelle, tariffe da € 0,50 ad € 1,50 al giorno per persona;
 - Altre strutture ricettive da € 0,50 ad € 2,00 al giorno per persona.
3. Le misure del prelievo sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.lgs n° 267/2000 e successive modificazioni, entro le misure minima e massima stabilite al comma 2.
4. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti nel corso dell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

ARTICOLO 6 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Varese;
 - b. I minori entro il diciottesimo anno di età;
 - c. Coloro che debbano effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Varese;
 - d. Coloro che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio della Provincia di Varese nel limite massimo di due accompagnatori per paziente;
 - e. Gli appartenenti alle forze di Polizia statale o locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
 - f. I soggetti che soggiornino a spese dell'Amministrazione comunale;
 - g. I soggetti che realizzano eventi con finalità turistiche organizzati dal Comune;
 - h. I soggetti che alloggino nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i. I disabili con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore.
 - j. I dipendenti della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Varese.
2. Per i soggetti di cui alle lettere b), c), d) i), d) h), j) del comma precedente, l'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 47 del DPR n° 445/2000 e successive modificazioni, al gestore della struttura ricettiva.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 4, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari indicati nell'articolo 4, comma 2, sono tenuti a inviare al Comune/Concessionario, entro l'ultimo giorno del mese successivo il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 6. La comunicazione va presentata anche in assenza di pernottamenti per consentire al Comune/Concessionario di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili. La comunicazione va presentata per ogni struttura, anche se gestite cumulativamente dallo stesso gestore.
3. I soggetti indicati nell'art. 4, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet aziendale della misura dell'imposta di soggiorno e dei casi di esenzione anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua messi a disposizione sul software gestionale dell'imposta indicato dal Comune/Concessionario;
 - b. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), ovvero esponendo l'importo nella fattura rilasciata al cliente;
 - c. richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 devono presentare la dichiarazione cumulativa di cui all'articolo 4, comma 1 ter del Dlgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste dal suddetto art. 180.
5. Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'articolo 4 devono presentare al Comune/Concessionario il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune/Concessionario tramite il software gestionale dell'imposta.
6. I soggetti indicati nell'art. 4, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune/Concessionario.

ARTICOLO 8 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo riversamento al Comune di Varese.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine del mese in cui è avvenuto l'incasso:
 - a. Utilizzando il sistema PagoPa disponibile nel software gestionale;
 - b. mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e comunicate dall'Amministrazione Comunale;
3. Il versamento di cui al comma 1, ad eccezione di quello relativo al mese di dicembre, può essere posticipato al mese successivo qualora l'importo da versare sia minore o uguale ad € 12,00.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune/Concessionario effettua il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge n° 296/2006;
 3. Ai fini dell'attività di controllo, il Comune/Concessionario può:
 - a. Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti i versamenti e le dichiarazioni rese;
 - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 4. Il Comune/Concessionario effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
- Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione; in particolare il Comune/Concessionario potrà dotarsi di strumenti informatici atti a incrociare i dati relativi all'offerta di disponibilità di affitto/soggiorno a scopi turistici e dimostrarne la presenza in rete.

ARTICOLO 10 SANZIONI

1. Le violazioni di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs n° 471/472/473 del 18/12/1997, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento, si applica la sanzione tributaria di cui all'art.13 del D.lgs n° 471/97, e smi calcolata sul tributo non versato. Trova, altresì, applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.lgs. n. 472/1997 e smi.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.7, comma 1, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs n° 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
5. In caso di violazione alla presentazione del conto di gestione – mod 21 – di cui all'articolo 7 – comma 5 del presente regolamento, le sanzioni saranno comminate dalla Corte dei Conti ai sensi di quanto previsto dal DLgs 174/2016 (Codice di Giustizia Contabile), tenuto conto che il gestore riveste la qualifica di agente contabile.

ARTICOLO 11 INTERESSI MORATORI

1. Gli omessi o ritardati pagamenti dell'imposta di soggiorno danno luogo all'applicazione di interessi di mora, calcolati con maturazione giornaliera, in misura pari al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali.
2. Le sanzioni di cui all'art. 10 non producono interessi.

ARTICOLO 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente. La riscossione coattiva delle somme dovute deve avvenire nelle forme più economiche, efficaci ed efficienti consentite dalla vigente normativa

ARTICOLO 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di soggiorno, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, il gestore della struttura ricettiva ha diritto alla corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, maggiorato di tre punti percentuali, dal giorno del versamento al saldo. Il rimborso viene effettuato entro 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti di cui all'art.4, comma 2, in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata, previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese secondo le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.
3. Ai fini dell'applicazione degli istituti dell'annullamento, dell'autotutela e dell'interpello è fatto rimando al vigente Regolamento comunale in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

ARTICOLO 16 MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del DLgs. n. 446/1997.

ARTICOLO 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali modificazioni della normativa nazionale in materia.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.